

ALLEGATO 2 - Scheda Tecnica

Nella presente scheda vengono elencate le caratteristiche tecniche per l'affidamento del servizio assicurativo.

Parte I - Caratteristiche generali del contratto
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96, relativamente alla Responsabilità Civile, la qualità di "Soggetto Assicurato" deve spettare anche all'Amministrazione Scolastica, cioè anche a favore dell'Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell'Amministrazione scolastica (MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e, dunque, non solo a favore degli Alunni e/o degli Operatori Scolastici.
In caso di qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro competente dovrà essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente/beneficiario/assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14, ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
La polizza deve prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti, generalità degli assicurati e di Buona Fede.
In base al disposto della Finanziaria 2008, la polizza non deve contemplare nessuna copertura per la RC Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente Scolastico e/o del Direttore SGA neanche se prestata a titolo gratuito. Per questi rischi, i soggetti interessati dovranno stipulare contratti autonomi individuali.
La polizza deve prevedere una tolleranza minima tra soggetti paganti e assicurati del 6%.
Gli studenti, il personale docente e non, il personale direttivo e i genitori membri di diritto degli organi collegiali (previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974) dovranno essere considerati terzi tra di loro.
La polizza deve essere valida per il mondo intero. Può essere sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l'Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.
Parte II - Figure Assicurate
In questa sezione vengono indicate le figure che a vario titolo devono essere assicurate.
Assicurati a titolo oneroso:
1) Gli alunni iscritti alla scuola;
2) I partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, EDA, CTP ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
3) Tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni.
Assicurati a titolo gratuito:
1) Gli alunni H (disabili);
2) Gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole (anche stranieri) che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto per attività scolastica e culturale;
3) Gli alunni privatisti;
4) I partecipanti al Progetto Orientamento;
5) Gli uditori e gli alunni in "passerella";
6) Gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuola (sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto);
7) Gli ex studenti che frequentano "Tirocini Formativi e di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24 giugno 1997, Regolamento n° 142 del 25 marzo 1998 ed eventuali ss.mm.ii.);
8) I corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la convenzione in corso;
9) Il Responsabile della Sicurezza nello svolgimento delle mansioni;
10) I prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
11) Tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all'attività di prevenzione;
12) Gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
13) Gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell'Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
14) I Tirocinanti professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali;
15) Gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali nonché gli OO.SS. e gli O.S.A.;
16) Gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
17) Gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l'istituto (provenienti dallo stato o da enti locali);
18) Gli esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d'opera occasionali per attività integrative nell'ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l'Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all'interno dell'Istituto;
19) Il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell'esercizio della professione medica;
20) Il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14 aprile 1994;
21) Il Presidente e i componenti della Commissione d'esame;
22) I Revisori dei Conti in missione presso l'Istituto Scolastico capofila o scuole aggregate;

- 23) I membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
- 24) I genitori regolarmente identificati degli alunni quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali partecipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
- 25) I genitori presenti all'interno dell'Istituto scolastico per assistere medicalmente i propri figli;
- 26) Gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PIEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmente identificati (senza limitazione di numero);
- 27) I genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 e successivi e i componenti della commissione mensa;
- 28) I volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l'esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola) e purché vi sia incarico scritto da parte dell'Istituto Scolastico.

Parte III - Operatività delle garanzie

Le garanzie assicurative dovranno essere sempre valide per:

- 1) Ogni iniziativa e/o attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata e/o deliberata dagli Organi dell'Istituto, in relazione sia all'attività scolastica che extra scolastica, parascolastica ed interscolastica, sia didattica che di altra natura, sia in sede che fuori sede, comprendente (in via esemplificativa ma non esaustiva) tutte le attività di refezione e ricreazione;
- 2) Le manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi;
- 3) Tutte le attività di educazione fisica o motoria ovunque svolte, comprese tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma nonché tutte le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa realizzate dall'Istituto Scolastico in collaborazione con soggetti esterni;
- 4) Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- 5) Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d'Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria;
- 6) Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- 7) L'uso di un'aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento;
- 8) Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni;
- 9) I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1;
- 10) Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici;
- 11) L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03 aprile 1996);
- 12) Le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite da genitori anche in assenza di personale scolastico, in qualsiasi orario, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all'uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- 13) I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- 14) Tutte le attività relative al progetto Piedibus e Bicibus e corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
- 15) Tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività;
- 16) I casi di colpa grave, negligenza ed imprudenza, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso (senza escludere il reato doloso) di persone delle quali debba rispondere.

Parte IV - Caratteristiche Tecniche delle Garanzie

A) RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)

- La polizza deve comprendere gli scambi culturali, gli stage e l'alternanza scuola/lavoro comprese le prove pratiche dirette;
- La polizza deve essere valida in itinere per gli Alunni anche maggiorenni (anche nel caso in cui non vi sia responsabilità dell'Istituto scolastico contraente);
- La polizza deve comprendere i danni cagionati a veicoli a motore e non, parcheggiati negli ambiti di proprietà o in uso alla scuola;
- La polizza deve garantire i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto anche se la causa degli stessi è da collocarsi in un periodo antecedente alla stipula (senza limiti di tempo) e il Contraente o l'Assicurato non erano a conoscenza della causa stessa;
- In presenza di una serie di eventi dannosi riconducibile a una stessa tipologia di causa (danni in serie), in caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore o se il contratto non sussiste più, la polizza deve essere valida sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto;
- Il Massimale prestato dovrà essere unico per sinistro, senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose.

B) MORTE

- In caso di infortunio che abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato deve essere previsto un indennizzo ai beneficiari anche nel caso in cui l'Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali ss.mm.ii.

<p>C) INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 45% l'indennizzo sarà pari al 100% del massimale offerto; - Se il grado di invalidità riconosciuto è pari o superiore al 25% che coinvolga un alunno orfano di un genitore, l'indennizzo verrà raddoppiato; - Se il grado di invalidità è superiore al 75% verrà liquidato un capitale aggiuntivo (con esclusione di polizza vita sostitutive); - Se l'infortunio colpisce alunni o accompagnatori individuati regolarmente nello svolgimento dei progetti pedibus e bicibus, deve essere prevista una maggiorazione della somma assicurata.
<p>D) RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE</p> <p>In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso delle spese sostenute dall'assicurato o dalla scuola per l'adeguamento della stessa in relazione a: attrezzature e arredi personalizzati; attrezzature tecnologiche per attività lavorative e didattiche; attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazione.</p>
<p>E) RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO</p> <p>Fino alla concorrenza della somma assicurata il Rimborso Spese Mediche garantirà le spese mediche sostenute a seguito di infortunio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali; - Ticket sanitari; - Intervento chirurgico anche ambulatoriale; - Il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati; - Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione; - Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa; - Terapie fisiche e specialistiche; - Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche. <p>Ulteriori prestazioni comprese fino alla concorrenza della somma assicurata:</p>
<p>F) SPESE E CURE ODONTOIATRICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non devono esservi limiti all'interno della somma assicurata; - Non devono esservi sottolimiti per dente; - Deve comprendere le spese per la ricostruzione; - Deve comprendere le spese per interventi di conservativa; - In caso di giovane età dell'Assicurato non sia possibile applicare la prima protesi nei primi tre anni, deve comunque essere previsto un rimborso.
<p>G) SPESE E CURE OCULISTICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devono essere garantite le spese sostenute per cure oculistiche in conseguenza di infortunio; - Devono essere garantite le spese per la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) conseguenti a infortunio; - Devono essere garantite le spese per l'acquisto di nuove lenti e/o montature conseguenti a danno oculare;
<p>H) DIARIA DA RICOVERO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve essere garantita una diaria per ogni pernottamento in ricovero reso necessario da infortunio indennizzabile; - La garanzia deve valere sia in caso di ricoveri presso Istituti di cura pubblici che privati; - Deve valere per almeno 500 pernottamenti.
<p>I) DIARIA DA GESSO E DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deve essere valida per tutto il corpo; - Deve valere sia per gessature che per apparecchi immobilizzatori inamovibili; - Il calcolo dell'indennizzo deve essere sempre su base giornaliera e mai forfettaria;
<p>L) SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DALL'ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL'ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA</p> <p>Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio e in base a prescrizioni mediche l'Assicurato necessitasse di cure e di cure ripetute, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medicazioni complesse; - Applicazioni fisioterapiche; - Terapie mediche.
<p>M) SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA</p> <p>Devono essere corrisposte le spese in oggetto se a seguito di infortunio l'Assicurato sia portatore al di fuori di strutture ospedaliere di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gessature; - Apparecchi protesici agli arti inferiori; - Apparecchi protesici agli arti superiori (in caso di trasporto autonomo problematico).
<p>N) MANCATO GUADAGNO</p>

In caso di ricovero per infortunio scolastico, l'alunno assicurato necessitasse di assistenza da parte di un genitore, deve essere previsto un rimborso forfettario nei seguenti casi: -In caso di assenza del genitore dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro); -Se il genitore è lavoratore autonomo e subisce l'interruzione dell'attività lavorativa (comprovata da documentazione).
O) APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI
Deve essere previsto un rimborso per gli apparecchi ortodontici degli alunni quando, a seguito di infortunio indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione o sostituzione.
P) DANNO ESTETICO
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l'assicurato subisca deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso e a qualsiasi altra parte del corpo per: - Interventi di chirurgia plastica; - Interventi di chirurgia estetica; - Spese per cure ed applicazioni.
Q) DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE
Deve essere previsto un rimborso per le biciclette degli assicurati quando, a seguito di infortunio indennizzabile, si renda necessaria la loro riparazione.
R) ANNULLAMENTO CORSI
Deve essere previsto un rimborso per i costi già sostenuti dall'assicurato se, a seguito di infortunio indennizzabile, lo stesso non possa proseguire: -Corsi; -Attività sportive a carattere privato (tutti gli sport in genere); -Corsi di musica; -Corsi di lingue straniere; -Corsi di danza; -Corsi di attività teatrali e artistiche;
S) RIMBORSI INTEGRATIVI
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di infortunio indennizzabile, l'assicurato subisca dei danni a: -Capi di vestiario; -Strumenti musicali (valido per tutti gli ordini e tipologie di scuola, non solo per conservatori e scuole di musica); -Sedie a rotelle e tutori, per portatori di handicap; -Occhiali in palestra;
T) SPESE MEDICHE DA MALATTIA IN GITA
Deve essere previsto un rimborso se, a seguito di sinistro indennizzabile avvenuto in viaggio (in Italia o all'estero), l'assicurato debba sostenere: - Spese mediche; - Spese farmaceutiche; - Spese ospedaliere.
U) DANNI A BAGAGLIO E VESTIARIO
Deve essere previsto un rimborso per i seguenti danni materiali subiti dall'assicurato durante il viaggio: -Danni materiali e diretti al bagaglio; -I capi di vestiario indossati. I danni sopraccitati dovranno essere garantiti in caso di responsabilità del vettore o dell'albergatore per: -Furto; -Rapina; -Scippo; -Danneggiamento
V) DANNI A EFFETTI PERSONALI
Deve essere previsto un rimborso per i danni materiali e diretti agli effetti personali dell'Assicurato (compresi i capi di vestiario indossati) determinati da: - Furto; - Rapina; - Scippo; - Danneggiamento La garanzia sarà operante per eventi accaduti: - A scuola; - Nelle sedi scolastiche (anche provvisorie); - Nelle sedi staccate, succursali, plessi, etc.
Z) ANNULLAMENTO GITE
Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa certificata, fosse impossibilitato a partecipare a viaggi e/o scambi culturali (in Italia e all'estero) della scuola, deve essere previsto un rimborso se non viene recuperata la quota versata. La garanzia non deve prevedere esclusioni.

AA) TUTELA LEGALE

La compagnia deve rimborsare le seguenti spese:

- Di assistenza stragiudiziale;
- Gli oneri per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- Gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio;
- Gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico di parte;
- Liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- Legali conseguenti ad una transazione autorizzata dalla compagnia;
- Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- Di indagini mirate alla ricerca di prove a difesa;
- Per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Le spese sopraccitate devono essere prestate nei limiti del massimale di polizza per sinistro e illimitato per anno.

Si intendono categoricamente escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel contratto stipulato dalla scuola. Ad esempio non possono essere stipulate polizze che assicurino le famiglie degli alunni per vertenze contro la scuola.